



Comune di Castelnuovo Magra
Provincia della Spezia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E PER ALTRI SERVIZI DI IGIENE
AMBIENTALE**

ALLEGATO G

ALBO COMPOSTATORI

Art. 1 – Definizione di compostaggio domestico

Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.

Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.

Art. 2 Definizione di utenti

Sono definiti di seguito “*utenti*” gli intestatari e beneficiari del servizio Comunale di gestione rifiuti.

Art. 3 Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Castelnuovo Magra

L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio del proprio Comune. Assicura, inoltre, un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico.

Premia la pratica del compostaggio domestico con l'erogazione di assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere.

Art. 4 Albo Compostatori

L'Albo Comunale dei compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle riduzioni previste dal Comune.

Art. 5 Iscrizione all'Albo Compostatori

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto secondo il successivo art.6, protocollando un apposito modulo distribuito presso gli uffici comunali, ovvero scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Castelnuovo Magra e relativa documentazione ivi richiesta.

Art.6 Utenze aventi diritto

Le utenze che hanno diritto a fare domanda di iscrizione all'Albo Compostatori Comunale sono le utenze domestiche che dichiarano:

- a) di essere residenti o in alternativa non residenti, con il proprio domicilio sul territorio comunale per un periodo superiore ai 9 mesi all'anno, intestatari e beneficiari del servizio di gestione rifiuti;
- b) di avere uno spazio di adeguate dimensioni atto ad ospitare un sistema di compostaggio domestico e tale da non creare disagi al vicinato, secondo quanto previsto dal regolamento;
- c) di praticare o intendano praticare in modo continuativo l'auto-smaltimento dei propri scarti domestici di natura organica attenendosi alle disposizioni e prescrizioni del presente regolamento;
- d) che il compost prodotto è compatibile con l'attività di giardinaggio, orticoltura e agricoltura e che sarà utilizzato nelle medesime aree;
- e) di rendersi disponibili per eventuali ispezioni e controlli che il Comune ritenga opportuni;
- f) che si impegnano affinché il compostaggio domestico non crei disagi al vicinato. In caso di difficoltà di gestione del processo di compostaggio dovrà essere avvertito il competente ufficio comunale, che provvederà, con l'ausilio delle associazioni iscritte all'albo per il compostaggio domestico, a consigliare la tecnica più idonea per risolvere le problematiche;
- g) che si impegnano ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate degli altri materiali (vetro, plastica, ecc.);
- h) che si impegnano a non conferire il compost nei contenitori della raccolta del comune;

- i) che liberano il Comune da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo stesso, anche in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

Art. 7 Finalità del compostaggio domestico

La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

- a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- b) riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.

Art. 8 Rifiuti compostabili

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermagli metallici, gusci di uova ecc.);
- b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi ecc.);
- c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero, tovaglioli e fazzoletti di carta;
- d) cenere di combustione di scarti vegetali.

È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) e di avanzi di cibo di origine animale poiché rallentano il processo di compostaggio.

È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

Si rammenta che molti degli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere comunque utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici.

Art. 9 Rifiuti non compostabili

È impossibile o pericoloso, e quindi vietato, il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

Art. 10 Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini

Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea.

Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. A tale scopo, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso; miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- b) rivoltare periodicamente il materiale per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- c) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di

- rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- d) nel caso di sistemi a cumulo coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale, è necessario l'assenso della maggioranza dei condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei Compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

Art. 11 Riduzione Tariffa

Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori potranno beneficiare di una eventuale riduzione sulla tariffa come disciplinata da apposito "Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva".

Art. 12 Altre facilitazioni

Il Comune di Castelnuovo Magra si riserva di erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte all'Albo Comunale Compostatori quali, ad esempio non esaustivo, assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere ed altre eventuali premialità che potranno annualmente essere individuate dalla Giunta Comunale.

Art. 13 Controlli, cancellazione d'ufficio dall'Albo dei compostatori

Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune, predispone controlli presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei Compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio.

Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.

Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente regolamento, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un nuovo controllo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale Compostatori dalla data del primo controllo e la somministrazione delle relative sanzioni.

Art. 14 Variazioni

Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e conseguentemente per l'Albo Comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati protocollando lettera in carta semplice indirizzata al Comune di Castelnuovo Magra.

Art. 15 Rinnovo iscrizione all'Albo compostatori

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori.

Art. 16 Recesso dall'Albo Compostatori

L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice e indirizzata agli uffici dell'Assessorato all'Ambiente, indicante la data alla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso.

Art.17 Decadenza dalla riduzione per compostaggio.

La cancellazione dall'Albo dei Compostatori comporta la perdita della riduzione prevista .